

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni: **AUTORE o ARERA:** l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, istituita con L.n.481/95; i testi integrali delle deliberi dell'ARERA sono consultabili sul sito www.autore.it. **Cliente o Cliente finale:** è il Cliente che richiede la fornitura dell'energia elettrica (di seguito "EE") e/o del gas (metano (di seguito "gas") per uso proprio con applicazione delle condizioni economiche riservate ai clienti del mercato libero proposte dalla Società nel rispetto delle disposizioni in materia adottate dall'Autorità. **Cliente Domestico:** il Cliente che utilizza l'EE e/o il gas consegnati in un unico punto di prelievo di EE (di seguito "pod") o punto di riconsegna di gas (di seguito "pdr") per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno), i locali annessi o pertinenti, i punti di ricarica privati per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici di massimo due unità abitative. **Cliente Non Domestico (Usi diversi):** il Cliente che utilizza l'EE e/o il gas per usi diversi (ad es.: industriali, artigianali, commerciali, professionali ecc.). **Cliente Disallimentato:** è il cliente per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esecutore la vendita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIMOE (di seguito definiti). **Cliente non disallimentabile:** Cliente per cui, in caso di morosità, non può essere seguita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIMOE. **Codice di condotta commerciale:** Codice di condotta commerciale per la vendita di EE e di gas ai clienti finali, Allegato A della delibera ARG/com 104/10 e s.m.i. **Contatore o gruppo di misura:** insieme delle apparecchiature sottoposte press o presso il pod e/pdr al Cliente, che misura l'EE e/o il gas. **Contratto - Modulo di Adesione (MDA):** insieme delle regole che disciplinano la fornitura di EE e/o gas da E - DIENERGIA S.r.l. al Cliente, contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura e nei seguenti allegati: Condizioni Tecniche e Economiche (CTE) e Scheda di Contromisurazione (SC) ove previsto, in caso di disallimentamento, gli allegati e le CGF prevengono le disposizioni degli allegati. **Distributore:** soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione e misura dell'EE e/o gas, alla cui rete è connesso il pod e/o pdr del Cliente. **Fornitore: E-DIENERGIA S.r.l.** (la "Società"), con sede legale in Via Ca'Dorfin,18 – 35010 Villa del Conte (PD), **Parti** (o singolarmente **Parte**): la Società ed il Cliente **PEC:** posta elettronica certificata. **SII:** Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n.129. **TIGR:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'EE per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con delibera ARG/elt n.199/11 e s.m.i. **TIGV:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvato con delibera ARG/com 64/08 e s.m.i. **TIT:** Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'EE per il periodo di regolazione 2016-2019 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvato con allegato A alla delibera ARG/elt n. 199/11 e s.m.i. **TIW:** Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'EE di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. **TIMEO:** Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 258/2015/Reel e s.m.i. **TIMEG:** Testo integrato morosità Gas, approvato con deliberazione ARG/gas 99/11 e s.m.i. **Servizio di Tutela Gas:** condizioni economiche e contrattuali di fornitura gas definite dalla Delibera 229/11 e dalla Delibera ARG/gas 64/09. **TIVG:** Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09.

Art. 1 - Oggetto del contratto. 1.1 La Società si impegna a fornire al Cliente l'EE e/o il gas necessari a soddisfare il fabbisogno dei pod/pdr indicati nel MDA. 1.2 Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'EE e/o il gas per gli usi previsti dal Contratto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, prelevando l'EE e/o il gas entro i limiti di potenza e/o volume contrattualmente convenuti. Il Cliente non può cedere l'EE e/o il gas a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né utilizzarli in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, pena la sospensione della fornitura, il risarcimento dei danni, e l'applicazione delle relative sanzioni penali e tributarie. Gli eventuali prelievi eccedenti la potenza e/o il volume convenuti contrattualmente sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente è tenuto, tramite della Società, al pagamento dei corrispettivi per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno. Il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati alla Società o a terzi in conseguenza di prelievi eccedenti o di usi impropri, o della violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dalla Società al Cliente o a terzi. **Art. 2 - Conclusione e consegna del Contratto o della conferma del Contratto.** 2.1 Il Cliente richiede alla Società la fornitura di EE e/o gas mediante la sottoscrizione del MA, delle presenti CGF e delle allegate CTE. Il cliente si avvale della Società per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente Fornitore, ai sensi della delibera ARERA 302/2016/R/com. **2.2** La Società si riserva di accettare o rifiutare tale MDA entro 45 giorni dal suo ricevimento. Esso si intende revocato se la Società non comunica espressamente al Cliente la Conferma del Contratto. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), pubblicato in Supplemento ordinario n.162 alla G.U. 8/10/2005, n.235 e s.m.i.. Per la conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi per l'invio al Fornitore della documentazione di propria competenza. **2.3** La Società si riserva di non accettare il MDA o di non concludere il Contratto se: a) i siti risultano sospesi per morosità al momento della richiesta di sottoscrizione/invio della fornitura presso il pod/pdr o in qualsiasi momento precedente l'inizio della fornitura; b) la parte ricevente della fornitura non è idonea a ricevere la fornitura; c) la richiesta di sottoscrizione della fornitura non è stata accolta dalla Società della comunicazione necessaria per attivare la somministrazione di EE e/o gas e i servizi connessi; c) la richiesta di fornitura riguarda aree territoriali non servite dalla Società; d) insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio delle garanzie, ove richieste; e) esito negativo delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievoli, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva, o anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti, appositamente istituiti, autorizzati e riconosciuti relativamente ai mercati dell'EE e del gas. La Società si riserva altresì di verificare le informazioni sul merito economico della società specializzate esterne verso il cui Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali. La Società espletterà le attività di credit check entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del MDA. **2.4** Alla data di conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 giorni lavorativi da tale data e comunque prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, la Società consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del Contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, la Società fornirà al Cliente domestico la Conferma del Contratto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. In qualsiasi momento, dopo l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto a proprie spese di richiedere copia integrale del Contratto. La Società provvederà alla trasmissione del Contratto informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sui costi sostenuti per la spedizione oggetto di rimborso. **2.5** Nel caso di richiesta di somministrazione congiunta di EE e gas, l'accettazione della Società potrà avvenire anche con riferimento ad una sola di esse. **Art. 3 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di ripensamento.** 3.1 Il Contratto ha durata indeterminata a

decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione di EE e/o gas indicata nel MA. In caso di diversa data di avvio, la Società informerà il Cliente della nuova data e delle cause che hanno determinato la modifica. La Società si impegna a garantire l'attivazione della fornitura al verificarsi di tutte le condizioni necessarie, e alla effettiva trasmissione e disponibilità di tutta la documentazione necessaria. Il Cliente dichiara espressamente di tenere indenne e manlevata la Società per ogni questione concernente il rapporto di fornitura con il precedente fornitore. **3.2** È facoltà del Cliente, in conformità alla delibera ARERA nr.302/2016/R/com, di recedere anticipatamente dal Contratto, anche solo ad una delle forniture, al fine di cambiare venditore. La comunicazione scritta di recesso dovrà essere ricevuta dalla Società entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di ricevimento del venditore. **3.3** Se la fornitura di EE ha ad oggetto anche uno solo dei pod alimentati in media a alta tensione, o la fornitura di gas ha consumi annui riferiti alla somma dei singoli pdr superiori a 200.000 Smc, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Società, concedendo a quest'ultima un preavviso pari a 12 mesi. **3.4** Se il Cliente cambia fornitore prima delle scadenze previste nel precedente art. 3.3, o in difetto di valida dichiarazione di recesso, o in caso di risoluzione e/o cessazione del Contratto per qualunque ragione e/o titolo imputabile al Cliente, la Società avrà comunque diritto al pagamento di una somma: per ogni kW di potenza disponibile installata, pari a € 55 per l'EE; di € 0,45 per ogni Smc non rifornito, per il gas, calcolato sui consumi annui stimati indicati dal Cliente negli allegati contrattuali o dal distributore locale. E' in ogni caso fatto salvo il diritto della Società al maggior danno subito. Se il diritto di recesso è manifestato dal Cliente al fine della cessazione della fornitura, il minimo di preavviso del diritto di recesso non potrà essere superiore a un mese. Qualora non vi sia contestuale subentro, per la disattivazione della fornitura, che sarà eseguita nei termini previsti dall'ARERA, nella fattura di chiusura del Contratto saranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività. **3.5** La Società si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione del presente Contratto al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching. A tal fine la Società potrà revocare la richiesta di Switching relativa al pod/pdr sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa distributrice. **3.6** E' facoltà della Società, in conformità alla delibera ARERA 302/2016/R/com, di esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante della comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 6 mesi. **3.7** Se la conclusione del Contratto con un Cliente Domestico è avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza o fuori dai locali commerciali della Società, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso il cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza penalità né obbligo di motivazione, mediante l'invio al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione scritta (c.d. diritto di ripensamento). A tal fine, fatta salva prova contraria, il Contratto e/o la Conferma di Contratto si presumono ricevuti dal Cliente trascorsi 10 giorni lavorativi dall'invio effettuato dalla Società. Per rispettare il suddetto termine è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del termine. Il Cliente Domestico può richiedere l'attivazione della fornitura entro la scadenza del periodo di ripensamento. In tal caso, se il cliente esercita comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere alla Società gli eventuali costi generati fino alla comunicazione del recesso rispetto a tutte le prestazioni previste nel contratto. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri di trasmissione della comunicazione di recesso. **Art.4 - Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - integrazioni e modifiche del Contratto.** 4.1 Ai sensi dell'art.13 dell'Allegato A della delibera ARG/com 104/10, la Società si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle CTE se tale modifica si rende necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Se la Società esercita tale facoltà, provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del Cliente rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità indicati nella comunicazione, che non potranno essere superiori a quelli stabiliti dall'art.3 della predetta delibera. **4.2** La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi in applicazione di clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico. In tal caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui essa è applicata. **Art. 5 - Condizioni di fornitura.** 5.1 Le condizioni di fornitura definiscono le modalità tecniche e i termini in base ai quali la Società somministra l'EE e/o il gas oggetto del Contratto. **5.2** Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della Società utilizzando la rete di trasmissione della Società sono escluse dalla fornitura, così come sono escluse dalla fornitura le reti di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei pod/pdr del Cliente. **5.3** Le MDA fasce orarie per la somministrazione di EE sono quelle definite dalla delibera ARERA n.181/06 e s.m.i.. **5.4** L'EE e/o il gas, oggetto del Contratto, sono immessi nella rete nazionale dai fornitori della Società con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità. Salvo i casi di forza maggiore, definiti all'art.17 e le eccezioni regolati da speciali pattuizioni, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'EE e/o il gas, comprese le responsabilità per eventuali disservizi o interruzioni, sono regolati dalla normativa in materia e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed almeno ai rapporti tra il Distributore locale e il Cliente. Il Distributore locale al Cliente è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio oppure in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terra S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito "Terna") e/o di stipula con Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "SRG") e/o con il Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della fornitura (per cause accidentali, scioperi, disposizioni delle competenti Autorità), non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura della Società ai pod/pdr del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni, o per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né utilizzata da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito. **Art.6 - Altri accessori e condizioni tecniche di erogazione del servizio.** 6.1 Il perfezionamento del contratto è subordinato: (a) al collegamento dei pod/pdr del Cliente alla rete di distribuzione locale e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richieste; (b) all'attivazione della fornitura da parte del Distributore; (c) all'attivazione del servizio di Trasporto e Distribuzione; (d) all'ottenimento, a cura del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura; (e) alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, o alla disponibilità dei pod/pdr, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà della Società; (f) alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura da parte del titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle normative tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dall'esito positivo dell'eventuale accertamento del Distributore; la Società si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere lo stesso di diritto in caso di installazioni che non rispettino le normative tecniche e le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. **6.2** Il Cliente dichiara: (a) di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte con precedenti contratti di fornitura

di EE e/o gas e che, alla data di decorrenza della fornitura oggetto del Contratto, sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi; (b) di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; (c) di non aver fornito alcuna informazione e/o dichiarazione mendace presente nel MDA. Se la Società riscontra irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà della stessa non attivare l'ale fornitura e risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell'evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno. **6.3** Il Cliente si impegna a consentire, al personale del Distributore o a personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. **6.4** Il Cliente deve consentire la verifica dei propri impianti e apparecchi, se questi interferiscono nell'esercizio della rete del Distributore locale e in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalle competenti Autorità. Gli impianti, i contatori e i relativi sigilli a monte del punto di consegna devono essere facilmente accessibili. **Art.7 - Responsabilità.** Per quanto espressamente previsto al precedente punto, la Società, quale "Cliente grossista" ai sensi del D. Lgs.79/99, non risponde dei danni causati al Cliente dell'EE e/o del gas somministrati, essendo la stessa Società persona giuridica che acquista e vende EE e gas senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per incidenti quali, a titolo esemplificativo MA non esaustivo, esplosioni occorse al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio del gas o a dell'inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza. **Art.8 - Complessi di misura.** 8.1 Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera della delibera 156/07 e s.m.i. per l'EE e nella delibera ARERA 229/01 e s.m.i. per il gas naturale. **8.2** La Società, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i pod/pdr del Cliente, (rimanendo a carico di chi ha richiesto la verifica delle spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati dal Cliente non rientrino i limiti di precisione previsti dalla legge. Se gli errori di misura saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, la Società emetterà note di accredito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti della Autorità competenti. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati dalla Società o da Società da essa incaricata, libero accesso a locali o luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto. **Art. 9 - Determinazione e revisione dei prezzi.** 9.1 Per la somministrazione, il trasporto e la distribuzione dell'EE e/o gas, oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere alla Società il prezzo definito nelle CTE. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza prevista nelle CTE (considerandosi decorrente il termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio), la Società comunicherà per iscritto, al Cliente, anche via posta elettronica, il nuovo prezzo dell'EE e/o del gas. In assenza, il valore vigente dei corrispettivi s'intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi fino a nuova comunicazione da parte della Società. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di un mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza della CTE. **9.2** Il prezzo è fissato al netto dell'IVA e al netto di qualsiasi eventuale imposta, tassa o tributo applicato al Contratto o alla somministrazione. Tali oneri rimarranno a carico esclusivo del Cliente, anche nel caso in cui siano versati dalla Società in qualità di sostituto d'imposta. **9.3** Qualora, in corso di vigore del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integrare a orario e/o dell'opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al prezzo sottoscritto nelle CTE e/o ai corrispettivi passanti elencati nella stessa e previsti dalla Società, dall'ARERA e/o da altre Autorità competenti, la Società si riserva di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del Distributore o variazione degli stessi. **9.4** Per la fornitura di EE e/o gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore, come corrispettivo dei costi per il servizio di trasporto la Società applicherà mensilmente, ai quantitativi di EE prelevati presso ciascun punto di prelievo del Cliente, i corrispettivi per il servizio di trasmissione, misura, distribuzione, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, nonché le componenti A, U e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalla Delibera dell'ARERA 654/2015/R/vel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'EE per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s.m.i. e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore; inoltre la Società applicherà un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.5** Ad integrazione di quanto previsto nel comma precedente ed a copertura dei costi del servizio di dispacciamento, la Società applicherà all'EE maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera dell'ARERA ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla delibera n. 111/06)" e s.m.i. gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nella delibera dell'ARERA n. 111/06, in applicazione della delibera ARERA n.111/06 e di ogni altro evento accessorio per il mercato libero alla misura stabilita dall'ARERA nelle stesse delibere o in loro s.m.i. **9.6** Relativamente alla fornitura di EE e con specifico riferimento ai corrispettivi di bilanciamento e non arbitraggio, il Cliente sarà fatturato un corrispettivo di bilanciamento di 0,004 €/KWh, mantenendo sollevato il Cliente stesso da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.7** Per la fornitura di gas la Società applicherà mensilmente ai quantitativi di gas prelevati presso il pdr del Cliente i corrispettivi di trasporto e distribuzione locale previsti dal TIVG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, nonché un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE oltre ad eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.8** Per ogni richiesta inoltrata dalla Società al Distributore locale avente ad oggetto, a titolo di esempio non esaustivo, aumenti di potenza, subentri, allacci, volta, sospensione per morosità, il Cliente riconosce alla Società, oltre che i corrispettivi richiesti dal Distributore locale per i servizi di connessione come indicato nell'Allegato A alla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i., un corrispettivo di importo pari a € 30. **9.9** Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas ("Smc") rilevato a consumo, il corrispettivo indicato nelle allegate CTE. Se non previsto diversamente nelle CTE, si intendono a carico del Cliente, e sono inclusi in fattura, anche (i) gli oneri fiscali relativi al Contratto, i costi relativi (ii) alla distribuzione trasporto e stoccaggio del gas, (iii) alla misura, nonché (iv) tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas), che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'ARERA. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine

di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, qualora le CTE prevedano l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas, al contenuto energetico del gas fornito, i corrispettivi indicati sono stabiliti considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc, ai sensi di quanto previsto dall'art.5.1 lett e), Allegato A alla Delibera ARERA ARG/com 104/10. Il corrispettivo effettivamente applicato è adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura e al volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente; il coefficiente C non è applicato per i pdr dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla delibera ARG/gas 159/08 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. I prezzi indicati riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come sarà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla Fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'ARERA e, in ogni caso, sarà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione. Ai corrispettivi di cui al presente articolo saranno applicati gli sconti eventualmente previsti nelle presenti CTE. **9.10** Relativamente alla fornitura di gas e con specifico riferimento agli oneri di bilanciamento, al Cliente sarà fatturato un corrispettivo di 0,025 €/Smc mantenendo sollevato il Cliente da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.11** Il Cliente di gas avente diritto al Servizio di Tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG e alle Condizioni Contrattuali di cui alla delibera ARE-RA 229/01. **9.12** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, o dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri o ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere queste saranno applicate ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente sarà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. **9.13** Se il Cliente comunica alla Società una tipologia d'uso, per i pod/pdr diversa da quella riscontrabile con il Distributore locale competente, la Società applicherà le condizioni tecnico/economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale. Sarà premura del Cliente avviare le relative procedure per adeguare la fornitura alle proprie esigenze. **9.14** A copertura dei costi amministrativi e di gestione la Società applicherà ai soli contratti di fornitura di EE e gas ai Clienti Domestici un corrispettivo pari a 2 €/mese. **Art. 10 - Trasporto e dispacciamento dell'EE.** 10.1 La Società o altra società da essa controllata, o controllata dalla medesima controllante o terza ed incaricata dalla stessa Società, per l'EE, il trasporto e la distribuzione dell'EE e/o gas, oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere alla Società il prezzo definito nelle CTE. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza prevista nelle CTE (considerandosi decorrente il termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio), la Società comunicherà per iscritto, al Cliente, anche via posta elettronica, il nuovo prezzo dell'EE e/o del gas. In assenza, il valore vigente dei corrispettivi s'intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi fino a nuova comunicazione da parte della Società. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di un mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza della CTE. **10.2** Il prezzo è fissato al netto dell'IVA e al netto di qualsiasi eventuale imposta, tassa o tributo applicato al Contratto o alla somministrazione. Tali oneri rimarranno a carico esclusivo del Cliente, anche nel caso in cui siano versati dalla Società in qualità di sostituto d'imposta. **9.3** Qualora, in corso di vigore del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integrare a orario e/o dell'opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al prezzo sottoscritto nelle CTE e/o ai corrispettivi passanti elencati nella stessa e previsti dalla Società, dall'ARERA e/o da altre Autorità competenti, la Società si riserva di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del Distributore o variazione degli stessi. **9.4** Per la fornitura di EE e/o gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore, come corrispettivo dei costi per il servizio di trasporto la Società applicherà mensilmente, ai quantitativi di EE prelevati presso ciascun punto di prelievo del Cliente, i corrispettivi per il servizio di trasmissione, misura, distribuzione, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, nonché le componenti A, U e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalla Delibera dell'ARERA 654/2015/R/vel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'EE per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s.m.i. e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore; inoltre la Società applicherà un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.5** Ad integrazione di quanto previsto nel comma precedente ed a copertura dei costi del servizio di dispacciamento, la Società applicherà all'EE maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera dell'ARERA ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla delibera n. 111/06)" e s.m.i. gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nella delibera dell'ARERA n. 111/06, in applicazione della delibera ARERA n.111/06 e di ogni altro evento accessorio per il mercato libero alla misura stabilita dall'ARERA nelle stesse delibere o in loro s.m.i. **9.6** Relativamente alla fornitura di EE e con specifico riferimento ai corrispettivi di bilanciamento e non arbitraggio, il Cliente sarà fatturato un corrispettivo di bilanciamento di 0,004 €/KWh, mantenendo sollevato il Cliente stesso da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.7** Per la fornitura di gas la Società applicherà mensilmente ai quantitativi di gas prelevati presso il pdr del Cliente i corrispettivi di trasporto e distribuzione locale previsti dal TIVG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, nonché un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE oltre ad eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.8** Per ogni richiesta inoltrata dalla Società al Distributore locale avente ad oggetto, a titolo di esempio non esaustivo, aumenti di potenza, subentri, allacci, volta, sospensione per morosità, il Cliente riconosce alla Società, oltre che i corrispettivi richiesti dal Distributore locale per i servizi di connessione come indicato nell'Allegato A alla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i., un corrispettivo di importo pari a € 30. **9.9** Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas ("Smc") rilevato a consumo, il corrispettivo indicato nelle allegate CTE. Se non previsto diversamente nelle CTE, si intendono a carico del Cliente, e sono inclusi in fattura, anche (i) gli oneri fiscali relativi al Contratto, i costi relativi (ii) alla distribuzione trasporto e stoccaggio del gas, (iii) alla misura, nonché (iv) tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas), che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'ARERA. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine

di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, qualora le CTE prevedano l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas, al contenuto energetico del gas fornito, i corrispettivi indicati sono stabiliti considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc, ai sensi di quanto previsto dall'art.5.1 lett e), Allegato A alla Delibera ARERA ARG/com 104/10. Il corrispettivo effettivamente applicato è adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura e al volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente; il coefficiente C non è applicato per i pdr dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla delibera ARG/gas 159/08 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. I prezzi indicati riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come sarà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla Fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'ARERA e, in ogni caso, sarà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione. Ai corrispettivi di cui al presente articolo saranno applicati gli sconti eventualmente previsti nelle presenti CTE. **9.10** Relativamente alla fornitura di gas e con specifico riferimento agli oneri di bilanciamento, al Cliente sarà fatturato un corrispettivo di 0,025 €/Smc mantenendo sollevato il Cliente da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.11** Il Cliente di gas avente diritto al Servizio di Tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG e alle Condizioni Contrattuali di cui alla delibera ARE-RA 229/01. **9.12** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, o dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri o ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere queste saranno applicate ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente sarà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. **9.13** Se il Cliente comunica alla Società una tipologia d'uso, per i pod/pdr diversa da quella riscontrabile con il Distributore locale competente, la Società applicherà le condizioni tecnico/economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale. Sarà premura del Cliente avviare le relative procedure per adeguare la fornitura alle proprie esigenze. **9.14** A copertura dei costi amministrativi e di gestione la Società applicherà ai soli contratti di fornitura di EE e gas ai Clienti Domestici un corrispettivo pari a 2 €/mese. **Art. 10 - Trasporto e dispacciamento dell'EE.** 10.1 La Società o altra società da essa controllata, o controllata dalla medesima controllante o terza ed incaricata dalla stessa Società, per l'EE, il trasporto e la distribuzione dell'EE e/o gas, oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere alla Società il prezzo definito nelle CTE. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza prevista nelle CTE (considerandosi decorrente il termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio), la Società comunicherà per iscritto, al Cliente, anche via posta elettronica, il nuovo prezzo dell'EE e/o del gas. In assenza, il valore vigente dei corrispettivi s'intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi fino a nuova comunicazione da parte della Società. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso minimo di un mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza della CTE. **10.2** Il prezzo è fissato al netto dell'IVA e al netto di qualsiasi eventuale imposta, tassa o tributo applicato al Contratto o alla somministrazione. Tali oneri rimarranno a carico esclusivo del Cliente, anche nel caso in cui siano versati dalla Società in qualità di sostituto d'imposta. **9.3** Qualora, in corso di vigore del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integrare a orario e/o dell'opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al prezzo sottoscritto nelle CTE e/o ai corrispettivi passanti elencati nella stessa e previsti dalla Società, dall'ARERA e/o da altre Autorità competenti, la Società si riserva di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione del Distributore o variazione degli stessi. **9.4** Per la fornitura di EE e/o gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Distributore, come corrispettivo dei costi per il servizio di trasporto la Società applicherà mensilmente, ai quantitativi di EE prelevati presso ciascun punto di prelievo del Cliente, i corrispettivi per il servizio di trasmissione, misura, distribuzione, i corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, nonché le componenti A, U e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dalla Delibera dell'ARERA 654/2015/R/vel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'EE per il periodo di regolazione 2016-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione" e s.m.i. e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore; inoltre la Società applicherà un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.5** Ad integrazione di quanto previsto nel comma precedente ed a copertura dei costi del servizio di dispacciamento, la Società applicherà all'EE maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nell'allegato A alla Delibera dell'ARERA ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'ARERA in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla delibera n. 111/06)" e s.m.i. gli oneri e le componenti tariffarie, di pertinenza del mercato libero, secondo quanto stabilito nella delibera dell'ARERA n. 111/06, in applicazione della delibera ARERA n.111/06 e di ogni altro evento accessorio per il mercato libero alla misura stabilita dall'ARERA nelle stesse delibere o in loro s.m.i. **9.6** Relativamente alla fornitura di EE e con specifico riferimento ai corrispettivi di bilanciamento e non arbitraggio, il Cliente sarà fatturato un corrispettivo di bilanciamento di 0,004 €/KWh, mantenendo sollevato il Cliente stesso da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.7** Per la fornitura di gas la Società applicherà mensilmente ai quantitativi di gas prelevati presso il pdr del Cliente i corrispettivi di trasporto e distribuzione locale previsti dal TIVG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, nonché un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore indicato nelle CTE oltre ad eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o altre Autorità competenti. **9.8** Per ogni richiesta inoltrata dalla Società al Distributore locale avente ad oggetto, a titolo di esempio non esaustivo, aumenti di potenza, subentri, allacci, volta, sospensione per morosità, il Cliente riconosce alla Società, oltre che i corrispettivi richiesti dal Distributore locale per i servizi di connessione come indicato nell'Allegato A alla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i., un corrispettivo di importo pari a € 30. **9.9** Il Cliente corrisponderà al Fornitore, per ogni metro cubo di gas ("Smc") rilevato a consumo, il corrispettivo indicato nelle allegate CTE. Se non previsto diversamente nelle CTE, si intendono a carico del Cliente, e sono inclusi in fattura, anche (i) gli oneri fiscali relativi al Contratto, i costi relativi (ii) alla distribuzione trasporto e stoccaggio del gas, (iii) alla misura, nonché (iv) tutte le altre somme (come, per esempio, le accise ed ogni altro tributo gravante sul gas), che il Fornitore sia obbligato ad addebitare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dall'ARERA. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore, entro congruo termine, idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate o qualsiasi altra agevolazione di natura fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare, al fine

di consentire al Fornitore medesimo l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre, qualora le CTE prevedano l'adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas, al contenuto energetico del gas fornito, i corrispettivi indicati sono stabiliti considerando un gas fornito con PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc, ai sensi di quanto previsto dall'art.5.1 lett e), Allegato A alla Delibera ARERA ARG/com 104/10. Il corrispettivo effettivamente applicato è adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura e al volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente; il coefficiente C non è applicato per i pdr dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla delibera ARG/gas 159/08 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all'applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. I prezzi indicati riceveranno integralmente le eventuali variazioni stabilite dalla Autorità, così come sarà automaticamente recepito l'inserimento di eventuali ulteriori oneri che dovessero essere introdotti e gravare sulla Fornitura al Cliente. L'applicazione di tali variazioni avverrà con la stessa data di efficacia definita dall'ARERA e, in ogni caso, sarà imputata con la fattura emessa successivamente alla data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione. Ai corrispettivi di cui al presente articolo saranno applicati gli sconti eventualmente previsti nelle presenti CTE. **9.10** Relativamente alla fornitura di gas e con specifico riferimento agli oneri di bilanciamento, al Cliente sarà fatturato un corrispettivo di 0,025 €/Smc mantenendo sollevato il Cliente da eventuali maggiorati costi ed oneri. **9.11** Il Cliente di gas avente diritto al Servizio di Tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG e alle Condizioni Contrattuali di cui alla delibera ARE-RA 229/01. **9.12** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni, o dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri o ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere queste saranno applicate ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente sarà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. **9.13** Se il Cliente comunica alla Società una tipologia d'uso, per i pod/pdr diversa da quella riscontrabile con il Distributore locale competente, la Società applicherà le condizioni tecnico/economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale. Sarà premura del Cliente avviare le relative procedure per adeguare la fornitura alle proprie esigenze. **9.14** A copertura dei costi amministrativi e di gestione la Società applicherà ai soli contratti di fornitura di EE e gas ai Clienti Domestici un corrispettivo pari a 2 €/mese. **Art. 10 - Trasporto e dispacciamento dell'EE.** 10.1 La Società o altra società da essa controllata, o controllata dalla medesima controllante o terza ed incaricata dalla stessa Società, per l'EE, il trasporto e la distribuzione dell'EE e/o gas, oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere alla Società il prezzo definito nelle CTE. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza prevista nelle CTE (considerandosi decorrente il termine dal primo giorno del mese successivo

misura in cui la Società potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o Enti Locali. 11.f) Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del Cliente o della Società, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge. **Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento.** 12.1 La periodicità della fatturazione dei quantitativi di fattura, degli oneri di smaltimento, e degli oneri di trasporto e/o di distribuzione è definita nelle CTE. La fatturazione dell'EE e/o del gas sarà effettuata sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore competente. La fattura sarà trasmessa al Cliente via e-mail e/o PEC ed il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura ricevuta e di conservarla ai fini delle eventuali disposizioni di legge, impegnandosi, inoltre, a comunicare alla Società eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail o PEC nonché dell'anagrafica, in forma scritta, ovvero tramite e-mail/PEC all'indirizzo e-deniergiar@pec.it. In difetto si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all'ultimo indirizzo e-mail/PEC comunicato alla Società. In alternativa, se richiesto dal Cliente, la fattura verrà inviata a fattura cartacea. All'atto della cessazione del Contratto per qualunque causa, la fattiva finale sarà emessa in conformità con quanto disposto dalla delibera AEREA 100/2016/R/com. 12.2 Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, la Società si riserva di fatturare in acconto i consumi e il corrispettivo di trasporto mensile stimati a partire dall'anno precedente o, se non disponibili, sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dalla Società, ovvero in base alla potenza indicata in Contratto ed alle modalità d'uso. Al ricevimento delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, la Società provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli addebitando, relativamente al servizio di trasporto, i costi imputati dal Distributore stesso. Per la sola fornitura di EE, qualora solo successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al Distributore siano difforni da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del contratto, la Società darà prevalenza al dato risultante dal Distributore, dandone comunicazione al Cliente. 12.3 Se, in caso di vigenza del Contratto, si verificano modifiche di cui all'art.4 che comportino variazioni al prezzo riportato nelle CTE sottoscritte dal Cliente, e/o dei corrispettivi passanti previsti dall'AEREA, la Società si riserva di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione o variazione. 12.4 Eventuali oneri, corrispettivi e costi aggiuntivi stabiliti dall'AEREA o dal Distributore e di competenza del Cliente (quali ad es.: costi relativi a spostamenti, modifiche ed integrazioni delle caratteristiche del pod/pdr) sono addebitati dalla Società allo stesso. Le fatture saranno emesse il mese successivo a quello della fattura. 12.5 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nelle CTE, entro la data di scadenza riportata nelle stesse. Qualora la modalità di pagamento della fattura prescelta dal Cliente sia l'utilizzo degli impianti in comodato d'uso gratuito, il Cliente dovrà provvedere, per insufficienza fondi, E-DIENERGIA S.r.l., addebiterà l'importo di € 15 al Cliente finale. Il Cliente non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo alla Società con somme a qualsiasi titolo dovute dalla stessa al Cliente. **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti.** 13.1 Salvo nel caso in cui il Cliente contesti legittimamente l'inesatto adempimento da parte della Società, nel qual caso occorrerà avviare la procedura per il reclamo descritta all'articolo 25, il pagamento non potrà essere sospeso, difetto o ridotto, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti. 13.2 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dalla Società, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i., qualora il ritardo di pagamento delle fatture risulti superiore a 25 giorni, la Società, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale e/o Terna o ex SRG devono pretendere dalla Società a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto. 13.3 In tutti i casi di morosità del Cliente i cui pod/pdr siano disallineamenti, la Società applica le seguenti regole: a) alla scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione la stessa Società potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente ai sensi di quanto previsto dal TIMG e dal TIMOE; b) il termine, decorso il quale il Fornitore richiederà la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza, ed è di 15 giorni successivo all'invio della raccomandata A/R e/o della PEC al Cliente. La Società non potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura, in caso di morosità del cliente, prima di averne avuto notizia, a partire dall'ultimo giorno per il pagamento indicato nella comunicazione relativa alla messa in mora; c) l'invio di copia della quietanza di pagamento da parte del Cliente al Fornitore deve avvenire tramite Posta o fax; d) il Fornitore potrà avvalersi del diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura nella titolarità del medesimo Cliente; e) le spese di attivazione e disattivazione della fornitura saranno poste a carico del Cliente; f) saranno posti a carico del Cliente i seguenti costi e spese del Fornitore per le attività di recupero; € 15,00 per ogni attività di sollecito, diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R o PEC, effettuata dopo la scadenza del pagamento e fino al soddisfo; € 20,00 per l'attività di gestione della pratica di connessione in caso di adempimento a scopo di sospensione della fornitura; € 20,00 per l'attività di gestione della pratica di riattivazione del servizio; g) il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti dal TIMG e dal TIMOE in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. Con specifico riferimento alla fornitura di EE: qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, è facoltà del Fornitore effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, sarà effettuata la sospensione della fornitura. Con specifico riferimento alla fornitura di gas: la Società non sospenderà la somministrazione immediatamente ai casi previsti all'art.2 della delibera AEREA 229/01. In caso di mancato pagamento, la Società può richiedere la sospensione interrotta del servizio di gas, in somministrazione di gas al Distributore, anche senza preavviso, a motivo di accettata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato alla Società, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare alla Società le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Società e il diritto di queste ultime a trattenere il deposito cauzionale per le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute. In caso di morosità del Cliente, qualora i pod/pdr posti nella titolarità del Cliente siano in comodato d'uso gratuito, il Cliente dovrà provvedere, per insufficienza fondi, a E-DIENERGIA S.r.l., addebiterà l'importo di € 15 al Cliente finale. Il Cliente non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo alla Società con somme a qualsiasi titolo dovute dalla stessa al Cliente. **Art. 13 - Ritardo nei pagamenti.** 13.1 Salvo nel caso in cui il Cliente contesti legittimamente l'inesatto adempimento da parte della Società, nel qual caso occorrerà avviare la procedura per il reclamo descritta all'articolo 25, il pagamento non potrà essere sospeso, difetto o ridotto, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti. 13.2 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse dalla Società, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i., qualora il ritardo di pagamento delle fatture risulti superiore a 25 giorni, la Società, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale e/o Terna o ex SRG devono pretendere dalla Società a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto. 13.3 In tutti i casi di morosità del Cliente i cui pod/pdr siano disallineamenti, la Società applica le seguenti regole: a) alla scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione la stessa Società potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente ai sensi di quanto previsto dal TIMG e dal TIMOE; b) il termine, decorso il quale il Fornitore richiederà la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza, ed è di 15 giorni successivo all'invio della raccomandata A/R e/o della PEC al Cliente. La Società non potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura, in caso di morosità del cliente, prima di averne avuto notizia, a partire dall'ultimo giorno per il pagamento indicato nella comunicazione relativa alla messa in mora; c) l'invio di copia della quietanza di pagamento da parte del Cliente al Fornitore deve avvenire tramite Posta o fax; d) il Fornitore potrà avvalersi del diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura nella titolarità del medesimo Cliente; e) le spese di attivazione e disattivazione della fornitura saranno poste a carico del Cliente; f) saranno posti a carico del Cliente i seguenti costi e spese del Fornitore per le attività di recupero; € 15,00 per ogni attività di sollecito, diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R o PEC, effettuata dopo la scadenza del pagamento e fino al soddisfo; € 20,00 per l'attività di gestione della pratica di connessione in caso di adempimento a scopo di sospensione della fornitura; € 20,00 per l'attività di gestione della pratica di riattivazione del servizio; g) il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti dal TIMG e dal TIMOE in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura. Con specifico riferimento alla fornitura di EE: qualora sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, è facoltà del Fornitore effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, sarà effettuata la sospensione della fornitura. Con specifico riferimento alla fornitura di gas: la Società non sospenderà la somministrazione immediatamente ai casi previsti all'art.2 della delibera AEREA 229/01. In caso di mancato pagamento, la Società può richiedere la sospensione interrotta del servizio di gas, in somministrazione di gas al Distributore, anche senza preavviso, a motivo di accettata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tal caso, fermo restando l'obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato alla Società, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare alla Società le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Società e il diritto di queste ultime a trattenere il deposito cauzionale per le somme a qualsiasi titolo ad essa dovute. In caso di morosità del Cliente, qualora i pod/pdr posti nella titolarità del Cliente siano in comodato d'uso gratuito, il Cliente dovrà provvedere, per insufficienza fondi, a E-DIENERGIA S.r.l., addebiterà l'importo di € 15 al Cliente finale. Il Cliente non avrà diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo alla Società con somme a qualsiasi titolo dovute dalla stessa al Cliente.

richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'interruzione della fornitura, la Società attiverà tutte le procedure necessarie per la cessazione amministrativa per morosità della fornitura ai sensi degli art.8 e 10 del TIMOE per l'EE, e degli art.17 e 18 del TIMOE per il gas. **Art. 14 - Garanzie.** Qualora il pagamento non avvenga entro la scadenza della fattura, la Società avrà diritto di procedere alla liquidazione del credito e/o in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, la Società potrà richiedere al Cliente una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta a copertura di tre mensilità medie di fornitura oppure a versare un deposito cauzionale di pari importo. La fidejussione o il deposito dovranno essere validi per un periodo non inferiore alla scadenza naturale delle CTE maggiorato di quattro mesi. In ogni caso, qualora nel corso delle forniture l'importo del deposito e/o della fidejussione sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituire per l'intero ammontare entro 15 giorni. In caso di mancata costituzione entro il termine di 15 giorni, da ritenersi essenziale, la Società ha diritto di risolvere *jussu iure* il contratto di fornitura senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, al Cliente. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, conformemente agli interessi legali, con la fattura di chiusura nel caso in cui i risultati soddisfatti ogni ragione creditoria della Società nei confronti del Cliente. Con specifico riferimento alla fornitura di EE alimentata esclusivamente in bassa tensione e/o alla fornitura di gas con consumi non superiori a 200.000 Smc, a garanzia della fornitura, il Fornitore si riserva di chiedere a titolo di deposito cauzionale, per la fornitura di EE, un importo in misura pari a quanto previsto dall'AEREA nel TVV; per la fornitura di gas: un importo calcolato, ai sensi del TVTG, art.5.2, in funzione del consumo annuo di gas del punto di ricezione. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare sulla seconda fattura il suddetto deposito cauzionale. **Art. 15 - Clausola risolutiva espres**siva. 15.1 Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., il Contratto si intenderà risolto, con conseguente diritto al risarcimento del danno, in caso di inadempienza del Cliente, qualora il Cliente non abbia formalizzato la variazione d'uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante raccomandata A/R o PEC; (h) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causa l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; (i) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della garanzia ove richiesta; (j) cessione del Contratto a terzi, anche di fatto, da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta del Fornitore; (m) comunicazione di informazioni, dati, lettere o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore; (n) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di quindici giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, di cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessazione d'azienda e simili; (o) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione; (p) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; (c) istanza o inizio di una procedura concorsuale; (d) insolvenza; (e) impossibilità di procedere alla somministrazione a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili alla Società, senza che ciò implichi alcuna responsabilità della Società nei confronti del Cliente; (f) manomissione delle apparecchiature di misura o appropriazione indebita di energia elettrica o gas; (g) in caso di morosità del Cliente, qualora il Cliente non abbia formalizzato la variazione d'uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante raccomandata A/R o PEC; (h) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causa l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; (i) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della garanzia ove richiesta; (j) cessione del Contratto a terzi, anche di fatto, da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta del Fornitore; (m) comunicazione di informazioni, dati, lettere o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore; (n) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di quindici giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, di cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessazione d'azienda e simili; (o) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione; (p) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; (c) istanza o inizio di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; (p) iscrizione del Cliente ovvero del suo p.d. legali rappresentanti nel registro dei protesti; (q) sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; (r) revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD. In tali ipotesi, fermo restando l'impegno della Società di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna o SRG dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni. In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Distributore o Terna o SRG. In ogni ipotesi di risoluzione del contratto, il Cliente non potrà pretendere dalla Società a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno. Sono, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale e/o Terna o ex SRG devono pretendere dalla Società a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto. 15.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso né indennizzo, in caso di forza maggiore. In tal caso, prima di esercitare tale facoltà, le Parti devono compiere ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione. 15.3 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto, di Distribuzione o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto. **Art. 16 - Impossibilità sopravvenuta.** Se successivamente all' perfezionamento del Contratto, intervengono provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Società che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, la stessa Società ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R. In caso di impossibilità sopravvenuta definitiva le Parti avvieranno immediatamente la negoziazione del Contratto, salva la possibilità per la Società di recedere dal Contratto se non in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese. **Art. 17 - Forza maggiore.** 17.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque a causa di eventi di forza del controllo delle stesse. 17.2 Sono considerate cause di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti. 17.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista e la natura del caso di forza maggiore. 17.4 La Parte i cui obblighi fossero determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte. **Art. 18 - Cessione del contratto.** 18.1 Il Cliente non può cedere il Contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della Società. 18.2 La Società si riserva la facoltà, nel rispetto della vigente normativa, di cedere il Contratto ad altra società autorizzata a fornire EE e/o gas. **Art. 19 - Inserimento automatico di condizioni imposte da leggi e provvedimenti delle autorità competenti.** 19.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali s.m.i. e/o leggi emanate in materia di imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel Contratto, le Parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra. **Art. 20 - Registrazione.** Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso

d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che la richiede. **Art. 21 - Riservatezza.** Durante il periodo di durata del Contratto e per i 2 anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del Contratto. **Art. 22 - Rinvio normativo contratto.** Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella delibera dell'AEREA e/o nella norme del Codice Civile, laddove applicabili. **Art. 23 - Modifiche.** Eventuali modifiche al Contratto, diverse da quelle di cui all'art.15, potranno essere concordate dalle Parti solo per iscritto. **Art. 24 - Comunicazioni.** 24.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto (a mezzo fax, e-mail, raccomandata A/R, PEC) agli indirizzi indicati nel presente Contratto. 24.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto alla Società, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i pod/pdr. 24.3 Le comunicazioni della Società, aventi carattere di generalità, saranno validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali della Società e/o diffuso attraverso il proprio sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radiotelevisivi ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni o avvisi. **Art. 25 - Elezione di domicilio e Reclami.** 25.1 Il Cliente e la Società eleggono domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, presso la propria sede legale o, ai sensi del Codice del Consumo, presso la residenza del Cliente. 25.2 Eventuali reclami potranno essere inoltrati dal Cliente alla Società utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione della Società e disponibile sul sito www.deniergiat.it, o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la Società stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento. La Società provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini fissati dall'AEREA. Se non è utilizzato il predetto modulo, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale; se diverso da quello di residenza, o telematico; il servizio a cui si riferisce il reclamo. **Art. 26 - Livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici.** 26.1 La Società si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'AEREA e a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza. 26.2 La Società, nei casi previsti, provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. 26.3 I livelli specifici e generali di qualità commerciale attualmente applicabili, unitamente agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli, sono riportati nell'Allegato "Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e/o gas". 26.4 In ogni caso, in ogni mappa, il Cliente può inviare reclamo e/o contestazione o una richiesta di informazioni scritta, relative al Contratto e/o alle fatture emesse, potendo utilizzare il modulo reclami disponibili sul sito internet www.e-deniergiat.it, che dovranno essere inviati per iscritto ad E-DIENERGIA S.r.l. - Via Ca'Dolfin, 18 - 35010 Villa del Conte (PD), sede operativa Via Decime 28/G - 35019 TOMBOLDO (PD), per PEC a e-deniergiar@pec.it, al numero di fax 0490990554 e comunque con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Al momento della presentazione del reclamo, che può essere formalizzato con l'eventuale assistenza del personale del Servizio Clienti (800.036.410) dove il Cliente dovrà fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, ai sensi della delibera dell'AEREA n. 164/08 e s.m.i.". La Società, direttamente o tramite la società di Distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, offrirà al Cliente ogni massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'AEREA. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente. **Art. 27 - Energia Verde.** Con la sottoscrizione dell'opzione Energia Verde, la Società garantisce coerentemente con quanto previsto dall'AEREA e per i pod indicati nell'allegato CTE, la fornitura di EE proveniente da fonti rinnovabili in misura pari ai consumi mensili del pod. Detta garanzia sarà comprovabile mediante esibizione dello specifico documento di "Garanzia di Origine" di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. **Art. 28 - Cessione dei crediti.** Con specifico riferimento agli enti tenuti al pagamento del Contratto, il Cliente autorizza preventivamente la Società, in caso di cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. **Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari.** Qualora il Cliente sia uno dei soggetti previsti dall'art. 3.1, Legge 136/2010 e s.m.i.: la Società, ove tenuta, s'impegna ad osservare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. **Art. 30 - Assicurazione clienti finali gas.** La Società informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera AEREA 79/10. Essa è valida su tutto il territorio nazionale, sono esclusi: a) i clienti con consumo annuo superiore a 200.000 Smc per utilizzi industriali; b) i clienti con consumo annuo superiore a 300 Smc per utilizzi ospedalieri; c) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti dei terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del pdv (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti Finali. Per dettagli in merito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, il Cliente può contattare direttamente il CIG al numero verde 800.166.654, con le modalità indicate sul sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali". **Art. 31 - Responsabilità amministrativa.** 31.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al c.2, art. 231/2002 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Civile, in materia di responsabilità amministrativa. 31.2 Il Cliente si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in conformità con il suddetto Codice Etico e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 31.3 L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Società a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni. **Art. 32 - Legge applicabile e foro competente.** Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia, anche in materia di diritto del consumatore e di tutela dei consumatori, è quello della residenza del Cliente per i consumatori residenziali, come previsto dal Codice del Consumo. **Art. 33 - Informativa relativa alle modalità di attivazione del servizio di conciliazione.** 33.1 Il Servizio conciliazione clienti energia, istituito dall'AEREA e gestito da Acquirente Unico S.p.A., facilita la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di EE e gas, facendoli incontrare online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuta ad individuare una soluzione di comune accordo. Il Servizio conciliazione, che è attivabile solo dopo aver presentato reclamo scritto ad E-DIENERGIA S.r.l., si svolge esclusivamente online: per attivare il Cliente dovrà compilare l'apposito Modulo di richiesta di attivazione della procedura di conciliazione scaricabile dal sito dell'Acquirente Unico. Le richieste presentate con modalità diverse dall'invio del modulo di richiesta di attivazione della procedura di conciliazione non potranno essere gestite e si considereranno non ricevute. 33.2 Si ricorda che tale servizio quando per la stessa controversia sia stata già conclusa o sia ancora in corso una procedura di fronte all'autorità giudiziaria, di reclamo allo Sportello per il consumatore di energia, di conciliazione pariteti-

ca. **Art.34 - Condizioni per l'attivazione e l'erogazione del servizio e sicurezza degli impianti.** La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) che il Cliente abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario nel quale si trova il punto di prelievo oggetto di fornitura, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera, esercizio e sicurezza degli impianti necessari; dati impianti restino di proprietà del distributore e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri Clienti; 2) che il Cliente versi, ove applicabile, quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Delibera AEREA 654/2015/R/veel - allegato C e s.m.i.); e, versi, ove applicabile, il contributo in quota fissa previsto per i clienti che fruiscano del servizio di maggior tutela; 3) che il Cliente abbia inoltre, con oneri a proprio carico, realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia elettrica e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico; 4) all'ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. **Art. 35 - Trattamento dati personali.** Il trattamento da parte di E-DIENERGIA S.r.l. dei dati personali del Cliente, i cui trattamenti è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del MDA/Contratto, avverrà nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito anche GDPR, e della normativa nazionale D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101, 103/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.". 35.1 Titolare del trattamento: E-DIENERGIA S.r.l., con Sede Legale Via Ca' Dolfin, 18 - 35010 Villa del Conte (PD) - tel.800036410 - mail: privacy@e-deniergiat.it. 35.2 Responsabile della Protezione dei Dati: il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo email dpd@e-deniergiat.it. 35.3 Finalità primaria del trattamento dei dati personali e base giuridica: i dati personali forniti saranno trattati da E-DIENERGIA S.r.l. per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito di canone RA. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Elettrico e Distributore Gas (sulla base dei codici di rete), soggetti ai quali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il Cliente, con la formulazione della proposta e la ricezione dell'SMS o della lettera di conferma, sancisce o meno la propria volontà di stipulare il contratto. Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione dei suddetti contratti mediante apposizione, da parte del cliente, di firma su modulo cartaceo, su modulo elettronico disponibile sul sito dedicato o su modulo elettronico raccolto per via telefonica tramite operatore incaricato da E-DIENERGIA S.r.l. 35.4 Finalità secondarie e base giuridica: Previsi, separato e specifico consenso del cliente rilasciato nell'apposito riquadro del MA, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: figure iniziate promozionali curate da E-DIENERGIA S.r.l., analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da E-DIENERGIA S.r.l. o attraverso società terze nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R. n. 178/2010 e s.m.i.. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l'esecuzione, la gestione ed il rinnovo del contratto. 35.5 Modalità di trattamento: I dati raccolti da E-DIENERGIA S.r.l. anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati, ai fini di consentire la loro raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificamente incaricato del trattamento ed opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Tali dati saranno archiviati mediante un processo che non consentirà l'integrità, l'immodificabilità e la leggibilità nel tempo e, una volta concluso il processo di trattamento, i dati saranno sottoposti a processo di digitalizzazione automatizzato. 35.10 Diritti dell'interessato e modalità di esercizio: In qualità di interessato Lei ha il diritto di chiedere al Titolare/Responsabile del trattamento dati il diritto di accesso ai propri dati personali nonché di ottenere le informazioni relative al trattamento a chiederne la rettifica e la cancellazione, nonché di revocare il proprio consenso per quanto riguarda il trattamento per le finalità secondarie (conforme art. 35.4). Qualora ne ricorrano i presupposti, il Regolamento UE n. 2016/679 riconosce agli interessati il diritto alla limitazione del trattamento e alla portabilità dei dati così come la possibilità di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, qualora l'interessato ravvisi una violazione dei suoi diritti ai sensi del GDPR. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da E-DIENERGIA S.r.l. in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per i scopi legittimi e su esPLICITI, e se necessario, aggiornati ai medesimi scopi precisiamo che essi, nel loro complesso saranno conservati nella titolarità di E-DIENERGIA S.r.l., presso la sede operativa Via Decime, 28 - 35019 TOMBOLDO (PD). L'interessato potrà esercitare i diritti ad esso riconosciuti contattando E-DIENERGIA S.r.l al Servizio Clienti al numero verde 800036410, o inviando una comunicazione a privacy@e-deniergiat.it, ovvero contattando il Responsabile Privacy all'indirizzo sopra indicato all'art. 35.2. 35.11 Natura della comunicazione: la comunicazione dei suoi dati personali per le finalità di cui all'art. 35.3 della presente informativa è obbligatoria. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la corretta gestione del presente contratto, nonché la gestione degli adempimenti contrattuali. In caso di mancato conferimento dei dati non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. 35.12 Pubblicità dell'informativa: L'informativa dettagliata è consultabile sul sito internet di E-DIENERGIA S.r.l. (www.e-deniergiat.it) nella sezione Info Legal - "Diritti del Consumatore/Privacy".

Art. 36 - Disposizioni finali. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto. Eventuali modifiche al Contratto, diverse da quelle di cui all'art.19, potranno essere concordate solo per iscritto. Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.